



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
1 2 8 8

OGGETTO: L.431/1998, ART.11 - D.M.LL.PP. 7.06.1999. L.R.36/2005, ART.12 - MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE. MODIFICA ALLEGATO "A" DELLA DGR 1835/2008. RIAPPROVAZIONE TESTO COMPLETO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Governo del Territorio, Mobilità e Infrastrutture che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione ;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di sostituire i paragrafi 3, 4, e 5 dell'allegato "A" della DGR n.1835 del 15 dicembre 2008 concernente "L.431/98 art.11 - DMLLPP 7.6.1999 - LR 36/2005 art.12 - Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione - Modifica allegato "A" della DGR 774/2007" - Riapprovazione testo completo" nel modo seguente:

Paragrafo 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni

La Regione procede al riparto delle risorse statali ed eventualmente regionali disponibili con le seguenti modalità:

1. Il 5 per cento delle risorse viene accantonato per essere successivamente ripartito tra i Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. Il riparto di detta quota tra i Comuni avviene in proporzione ai contratti conclusi e registrati da ogni singola agenzia nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, con un massimo di contributo pari a € 100,00 per ogni contratto;
2. La ripartizione delle restanti risorse è effettuata sulla base dei seguenti parametri e con riferimento all'incidenza percentuale relativa indicata:
 - a. popolazione residente in ciascun Comune (ultimo dato ufficiale fornito dal SISTRAR - Sistema statistico regionale alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse), in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione: peso 5%
 - b. risorse proprie che ogni Comune destina allo stesso scopo nell'esercizio finanziario di riferimento (da comunicare alla Regione entro il 20 giugno di ogni anno e confermare al momento della presentazione della richiesta di partecipazione al fondo), in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione da tutti i Comuni: peso 25%
 - c. fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e riferito all'anno precedente a quello di riferimento, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno: peso 70%

A
AS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
1 2 8 8

Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra i Comuni ai quali, in base ai criteri di cui alle lettere a) – b) e c), spetta una quota pari o superiore ad € 200,00.

3. *Successivamente all'invio da parte dei Comuni della richiesta di partecipazione al fondo di cui al successivo paragrafo 4, si provvede:*
- *a liquidare i contributi già ripartiti di cui al punto 2;*
 - *a liquidare i contributi accantonati di cui al punto 1;*
 - *a liquidare, tra i Comuni aventi diritto, gli eventuali contributi già ripartiti che risultano superiori al fabbisogno effettivo comunicato nell'anno di riferimento del fondo; la liquidazione avviene sulla base di un ulteriore riparto effettuato in proporzione allo stesso fabbisogno dell'anno di riferimento del fondo.*
4. *In nessun caso le risorse assegnate a ciascun Comune possono superare il rispettivo fabbisogno effettivo, pari alla differenza tra l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi titolo e le eventuali risorse stanziare dai Comuni a carico dei propri bilanci.*

Le risorse vengono utilizzate per soddisfare le domande relative all'annualità cui afferiscono.

Eventuali economie vanno restituite dai Comuni alla Regione che le utilizza per l'annualità successiva.

Paragrafo 4 – Richiesta dei Comuni di partecipazione al fondo

*La richiesta di partecipazione al fondo da parte dei Comuni viene inoltrata utilizzando il software di gestione messo a disposizione dalla Regione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 10, entro il **30 NOVEMBRE di ciascun anno**. La richiesta contiene anche le informazioni necessarie per l'eventuale concessione di contributi ai Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.*

Paragrafo 5 – Funzioni dei Comuni. Bandi pubblici

*I Comuni provvedono all'erogazione dei contributi previa pubblicazione di apposito bando pubblico. La vigente normativa di riferimento è costituita, oltre che dall'articolo 11 della legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 (in G.U. n. 167 del 19.7.1999), dall'art. 80, commi 20 e 21, della legge 388/2000 e dall'art. 1, comma 4, del D.L. 25.02.2000 n.32, come modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art.12 della legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 e dall'art.11, comma 13, della legge 9 agosto 2008, n.133. Ai sensi dell'art.1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 2008, n.199, i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il **30 SETTEMBRE di ogni anno**.*

Nel bando pubblico saranno indicati:

- *l'entità delle risorse assegnate dalla Regione;*
- *i requisiti di accesso;*
- *i termini di presentazione delle domande;*
- *le eventuali situazioni di particolare debolezza sociale che danno luogo all' incremento del 25% del contributo di cui al successivo punto 6;*
- *i criteri di formazione della graduatoria prevista dal all'art.1, comma 1 del D.M.LL.PP 7 giugno 1999, nel rispetto dell'art.4 della L.R. 36/2005 in ordine alla partecipazione e concertazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle parti sociali interessate;*
- *l'entità e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi stabiliti dal presente atto (è opportuno prevedere una soglia minima di contributo da erogare al fine di evitare procedimenti che non portano benefici apprezzabili ai richiedenti);*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
1288

• *le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero. La verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell'anno può essere effettuata al momento della liquidazione del contributo;*

• *tra la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda dovrà essere prevista la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ai sensi del decreto legislativo n.109/98, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Il bando dovrà altresì contenere l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996.

Nella definizione dell'entità e modalità di erogazione dei contributi i Comuni possono prevedere un tetto massimo di canone locativo (eventualmente articolato in base alla divisione per zone del territorio comunale e alla composizione del nucleo familiare) al di sopra del quale le domande di contributo vengono escluse.

2. Di approvare il testo dell'allegato "A" della DGR n.1835/2008 con le modifiche apportate con il presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)

(Paolo Petripi)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 9 dicembre 1998, n.431: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Ministero dei LL.PP. 7 giugno 1999: "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge Legge 9 dicembre 1998, n.431, e criteri per la determinazione degli stessi;
- Decreto Legislativo n.109 del 31.03.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 7.05.1999 contenente disposizioni attuative del Decreto Legislativo n.109/1998, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.242 del 4.04.2001;
- Legge regionale 16 dicembre 2005, n.36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- Deliberazione della Giunta regionale n.1835 del 15.12.2008: "L.431/98 art.11 - DMLLPP 7.6.1999 – LR 36/2005 art.12 – Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione – Modifica allegato "A" della DGR 774/2007" - Riapprovazione testo completo";
- Legge 18 dicembre 2008, n.199: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158 recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali"

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998 è stato istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, le cui somme sono destinate alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

I requisiti minimi per beneficiare dei contributi e i criteri per la determinazione dell'entità dei medesimi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito del canone di locazione sono stati determinati con D.M.LL.PP. 7.06.1999.

Le competenze tra Regioni e Comuni sono state definite in modo tale che le Regioni provvedono al riparto delle risorse tra i Comuni e questi ultimi stabiliscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al citato D.M.LL.PP. 7.06.99.

L'art.1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 2008, n.199 ha aggiunto al comma 8 dell'art.11 della legge n.431/1998 il seguente periodo "I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria".

Le modalità di funzionamento del fondo, attualmente disciplinate dalla DGR n. 1835 del 15.12.2008, indicano procedure diverse da quelle stabilite dalla norma sopra citata, per cui è necessario apportare alcune modifiche alle modalità di funzionamento del fondo, indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'allegato "A" della DGR 1835/2008, ed in particolare:

- o *Paragrafo 3 – Criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni:* si è reso necessario individuare nuovi parametri di ripartizione delle risorse disponibili tra i Comuni che consentano di assegnare le somme prima dell'emanazione dei bandi comunali. A seguito di varie simulazioni di riparto, si è giunti alla determinazione di considerare i seguenti parametri con la relativa incidenza percentuale:
 - la popolazione residente in ciascun Comune (ultimo dato ufficiale fornito dal SISTRAR – Sistema statistico regionale alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse), in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione: peso 5%;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
1 2 8 8

- le risorse proprie che ogni Comune destina allo stesso scopo nell'esercizio finanziario di riferimento (da comunicare alla Regione entro il 20 giugno di ogni anno e confermare al momento della presentazione della richiesta di partecipazione al fondo), in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione da tutti i Comuni: peso 25%;
- il fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e riferito all'anno precedente a quello di riferimento, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno: peso 70%.

Si ritiene, infine, di dover prevedere una soglia minima di assegnazione delle risorse al fine di evitare procedimenti che non portano benefici apprezzabili.

La liquidazione delle risorse assegnate viene effettuata successivamente all'invio, da parte dei Comuni beneficiari, della richiesta di partecipazione al fondo relativa all'anno di riferimento.

- o *Paragrafo 4 – Richiesta dei comuni di partecipazione al fondo:* L'art.1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 2008, n.199 stabilisce che i bandi comunali siano emessi entro il 30 settembre di ogni anno; pertanto si ritiene congruo fissare il termine entro il quale i Comuni presentano la richiesta di partecipazione al fondo al 30 novembre di ciascun anno.
- o *Paragrafo 5 – Funzioni dei comuni. Bandi pubblici:* In esecuzione di quanto disposto dall'art.1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 2008, n.199 i bandi comunali devono essere emessi entro il 30 settembre di ciascun anno e, tra le altre indicazioni, devono riportare l'entità delle risorse assegnate dalla Regione.

Con DGR n.1130 del 6.7.2009 è stato richiesto al Consiglio delle autonomie locali il parere, ai sensi degli artt.11 e 12 della L.R.4/2007, sulla presente proposta di deliberazione.

Con parere n.22 del 17.7.2009 Il Consiglio delle autonomie locali si è espresso favorevolmente, condizionando il parere alla modifica di alcuni parametri di riparto e alla soppressione delle misure anticrisi indicate al punto 3 della citata DGR n.1130/2009.

Il presente atto viene redatto in conformità al citato parere n.22/2009 espresso dal Consiglio delle autonomie locali.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta regionale la sostituzione dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'allegato "A" alla citata DGR 1835/2008, con la riapprovazione del testo completo del suddetto allegato "A".

Il responsabile del procedimento
(Simonetta Strologo)

POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

VISTO
Il dirigente
(ing. Giorgio Girotti Pucci)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO,
MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
(arch. Rodolfo Novelli)

La presente deliberazione si compone di n.12 pagine, di cui n.5 pagine di allegati.

Il segretario della Giunta
(dott. Bruno Brandoni)



ALLEGATO A

**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ARTICOLO 11 LEGGE N. 431/1998)**

Paragrafo 1 - Oggetto

Con il presente atto vengono approvate le disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento del fondo di cui all' articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, nonché per le iniziative intraprese dai Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati, come previsto dal punto 6 del Piano regionale di edilizia residenziale per il triennio 2006/2008.

Paragrafo 2 - Risorse finanziarie

Il fondo destinato alle finalità di cui al paragrafo 1, da ripartire tra i Comuni con i tempi e le modalità di cui ai successivi paragrafi 3 e 4, è costituito dalle risorse statali determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 431/98, eventualmente integrate da stanziamenti regionali.

I singoli Comuni possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al precedente paragrafo 1 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

L'integrazione del fondo da parte del Comune, qualora non inferiore al 15% dell'importo complessivo dei contributi assegnati ai richiedenti nell'anno precedente, dà facoltà allo stesso di stabilire ulteriori articolazioni della capacità economica delle famiglie o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle stabilite dal presente atto.

Paragrafo 3 – Criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni

La Regione procede al riparto delle risorse statali ed eventualmente regionali disponibili, con le seguenti modalità:

1. Il 5 per cento delle risorse viene accantonato per essere successivamente ripartito tra i Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. Il riparto di detta quota tra i Comuni avviene in proporzione ai contratti conclusi e registrati da ogni singola agenzia nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, con un massimo di contributo pari a € 100,00 per ogni contratto;
2. La ripartizione delle restanti risorse è effettuata sulla base dei seguenti parametri e con riferimento all'incidenza percentuale relativa indicata:
 - a. popolazione residente in ciascun Comune (ultimo dato ufficiale fornito dal SISTAR – Sistema statistico regionale alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse) in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione: peso 5%
 - b. risorse proprie che ogni Comune destina allo stesso scopo nell'esercizio finanziario di riferimento (da comunicare alla Regione entro il 20 giugno di ogni anno e confermare al momento della presentazione della richiesta di partecipazione al fondo), in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione da tutti i Comuni: peso 25%
 - c. fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e riferito all'anno precedente a quello di riferimento, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno: peso 70%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
1288

Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra i Comuni ai quali, in base ai criteri di cui alle lettere a) – b) e c), spetta una quota pari o superiore ad € 200,00.

3. Successivamente all'invio da parte dei Comuni della richiesta di partecipazione al fondo di cui al successivo paragrafo 4, si provvede:
- a liquidare i contributi già ripartiti di cui al punto 2;
 - a liquidare i contributi accantonati di cui al punto 1;
 - a liquidare, tra i Comuni aventi diritto, gli eventuali contributi già ripartiti che risultano superiori al fabbisogno effettivo comunicato nell'anno di riferimento del fondo; la liquidazione avviene sulla base di un ulteriore riparto effettuato in proporzione allo stesso fabbisogno dell'anno di riferimento del fondo.
4. In nessun caso le risorse assegnate a ciascun Comune possono superare il rispettivo fabbisogno effettivo, pari alla differenza tra l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi titolo e le eventuali risorse stanziare dai Comuni a carico dei propri bilanci.

Le risorse vengono utilizzate per soddisfare le domande relative all'annualità cui afferiscono.

Eventuali economie vanno restituite dai Comuni alla Regione che le utilizza per l'annualità successiva.

Paragrafo 4 – Richiesta dei Comuni di partecipazione al fondo

La richiesta di partecipazione al fondo da parte dei Comuni viene inoltrata utilizzando il software di gestione messo a disposizione dalla Regione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 10, entro il **30 NOVEMBRE di ciascun anno**. La richiesta contiene anche le informazioni necessarie per l'eventuale concessione di contributi ai Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

Paragrafo 5 – Funzioni dei Comuni. Bandi pubblici

I Comuni provvedono all'erogazione dei contributi previa pubblicazione di apposito bando pubblico. La vigente normativa di riferimento è costituita, oltre che dall'articolo 11 della legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 (in G.U. n. 167 del 19.7.1999), dall'art. 80, commi 20 e 21, della legge 388/2000 e dall'art. 1, comma 4, del D.L. 25.02.2000 n.32, come modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art.12 della legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 e dall'art.11, comma 13, della legge 9 agosto 2008, n.133. Ai sensi dell'art.1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 2008, n.199, i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il **30 SETTEMBRE di ogni anno**.

Nel bando pubblico saranno indicati:

- l'entità delle risorse assegnate dalla Regione;
- i requisiti di accesso;
- i termini di presentazione delle domande;
- le eventuali situazioni di particolare debolezza sociale che danno luogo all' incremento del 25% del contributo di cui al successivo punto 6;
- i criteri di formazione della graduatoria prevista dal all'art.1, comma 1 del D.M.LL.PP 7 giugno 1999, nel rispetto dell'art.4 della L.R. 36/2005 in ordine alla partecipazione e concertazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle parti sociali interessate;
- l'entità e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi stabiliti dal presente atto (è opportuno prevedere una soglia minima di contributo da erogare al fine di evitare procedimenti che non portano benefici apprezzabili ai richiedenti);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

- le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero. La verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell'anno può essere effettuata al momento della liquidazione del contributo;
- tra la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda dovrà essere prevista la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ai sensi del decreto legislativo n.109/98, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il bando dovrà altresì contenere l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996.

Nella definizione dell'entità e modalità di erogazione dei contributi i Comuni possono prevedere un tetto massimo di canone locativo (eventualmente articolato in base alla divisione per zone del territorio comunale e alla composizione del nucleo familiare) al di sopra del quale le domande di contributo vengono escluse.

Paragrafo 6 – Valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 36/2005 i valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi sono così determinati:

Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISEE	Incidenza Canone/Valore ISEE
Fascia A	Non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale	Non inferiore al 30%
	Valore ISEE	Incidenza Canone/Valore ISEE
Fascia B	Non superiore all'importo annuo di due assegni sociali	Non inferiore al 40%

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo corrispondente ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo corrispondente ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o per altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia.

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Paragrafo 7 – Software di gestione. Osservatorio regionale della condizione abitativa

Per la richiesta di partecipazione al fondo di cui al precedente paragrafo 4, per la gestione dei contributi da erogare agli aventi titolo e per la rendicontazione di cui al successivo paragrafo 8, i Comuni si avvalgono del software di gestione messo a disposizione dalla Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
1 2 8 8

I dati relativi ai contratti locativi privati che accedono al fondo alimentano l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.

La modulistica per la domanda di contributo approntata dai comuni tiene conto dei dati e delle informazioni ritenuti utili per l'osservatorio, così come desumibili dal software approntato dalla regione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione

Entro sei mesi dall'erogazione dei fondi da parte della Regione, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale – Posizione di Funzione "Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale" la relativa rendicontazione utilizzando il software di gestione messo a disposizione dalla Regione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 10.

I Comuni che hanno destinato risorse proprie alle stesse finalità di cui all'art.11 della L.431/98 trasmettono alla Regione, contestualmente alla rendicontazione dei contributi erogati, apposita dichiarazione attestante la quota di contributi erogati con fondi del proprio bilancio, stanziati nell'anno di riferimento. Qualora i fondi propri effettivamente erogati risultassero inferiori a quelli indicati inizialmente dal Comune, il maggiore importo assegnato con la ripartizione di cui al Paragrafo 3.2 sarà decurtato dalla assegnazione dei fondi globalmente spettanti al Comune con il riparto dell'anno successivo.

Paragrafo 9 - Non cumulabilità con altri analoghi benefici

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni.

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- L'importo richiesto / già percepito;
- La normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/98 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Paragrafo 10 - Disposizioni finali

In attesa dell'attivazione delle norme sulla firma digitale dei documenti amministrativi i Comuni, in aggiunta all'inserimento dei dati sul software di gestione di cui al precedente paragrafo 7, inviano su supporto cartaceo la seguente documentazione:

- Richiesta di partecipazione al fondo di cui al precedente paragrafo 4, con indicazione degli elementi di cui alla scheda n.1;
- Rendicontazione di cui al precedente paragrafo 8.

I documenti sopra elencati sono stampati in automatico a conclusione della procedura richiesta dal software.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
1 2 8 8

SCHEMA 1

ALLA REGIONE MARCHE
P.F. EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E
PRIVATA
S E D E

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO _____

Il COMUNE di _____ (Prov. _____) inoltra con la presente la richiesta
di partecipazione al fondo di cui all'oggetto - anno _____

A tal fine si forniscono i seguenti dati e informazioni necessarie per il riparto delle risorse a livello regionale:

Informazioni generali relative al bando pubblico comunale:

- Data di pubblicazione del bando: _____
- Termine ultimo presentazione domande: _____
- Previsione delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale, ai sensi dell'art.2, comma 4, del Decreto Ministero LL.PP. 7 giugno 1999, (_____) che danno luogo a:
 - o Incremento del contributo da assegnare del ____ per cento;
 - o Innalzamento dei limiti di capacità economica stabiliti per l'accesso ai contributi del ____ per cento.
- Fasce previste: n. _____

Informazioni sulle domande valide

- Numero delle domande aventi titolo per l'accesso al contributo _____, di cui:
 - n. _____ di fascia _____, per una richiesta di contributi ammissibili pari ad Euro _____;
 - n. _____ di fascia _____, per una richiesta di contributi ammissibili pari ad Euro _____;
 - n. _____ di fascia _____, per una richiesta di contributi ammissibili pari ad Euro _____;
 - n. _____ di fascia _____, per una richiesta di contributi ammissibili pari ad Euro _____;

Informazioni di carattere finanziario

- A. Totale contributi concedibili: Euro _____;
- B. Fondi comunali stanziati per le finalità dell'art. 11 L. 431/98: Euro _____;
- C. Fabbisogno effettivo (pari ad A - B): Euro _____.

Informazioni relative all'Agenzia per la locazione

n. _____ contratti di locazione conclusi e registrati nell'anno _____ (precedente a quello di riferimento).

FIRMA